



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GIUGNO 2018



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	10
PARTE SECONDA – TABELLE	12
Prima Sezione - Relazioni annunciate	12
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	16

A cura di Stefano Marci

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di giugno 2018, delle nuove relazioni previste da disposizioni normative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazioni di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti, la cui presentazione alle Camere è avvenuta con un intervallo temporale significativo dall'ultima trasmissione:

- **Doc. CLIX, n. 1**: **Relazione sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura**, relativa all'anno 2017, presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 55-*novies*, comma 2, lettera *f*), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La relazione precedente è stata presentata il 5 agosto 2014 e conteneva dati aggiornati al mese di gennaio 2014 (Doc. CLIX, n. 1, della XVII legislatura).

L'adempimento previsto. La direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione dei cittadini. Il suddetto articolo 55-*novies* del codice delle pari opportunità demanda a un ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle pari opportunità (di seguito, il "Dipartimento") i compiti di promozione, analisi e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso. In particolare, tra i compiti attribuiti all'ufficio in questione vi è quello di redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela. Lo svolgimento di tali compiti è stato conseguentemente attribuito all'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento.

Il contenuto della relazione 2017. La Relazione - dopo aver ricostruito il quadro normativo, europeo e interno, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi - dà conto dell'attività svolta dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento, nel 2017, per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura, soffermandosi sugli aspetti di seguito riportati:

- **ricognizione e analisi dei settori ad alto rischio di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.** In particolare, è stato effettuato un confronto delle modalità con le quali gli Stati membri dell'Unione europea hanno dato applicazione alla parità di trattamento nell'accesso e fornitura di beni e servizi, dal quale sono emersi alcuni **elementi aggiuntivi** delle norme nazionali rispetto alle indicazioni europee (inserimento dell'obbligo di parità di trattamento in riferimento a beni e servizi anche rispetto a media, comunicazione, pubblicità, formazione, istruzione e orientamento professionale; perseguimento della parità di trattamento rispetto non solo al genere, ma anche a etnia, disabilità e orientamento sessuale; applicazione dell'obbligo di parità di trattamento per tutti i soggetti pubblici e privati), sia alcuni **fattori di debolezza** nell'applicazione della normativa (scarsità di casistica, di prescrizioni e di decreti esplicativi su questioni specifiche, di misure preventive o compensative, di dibattito o di iniziative di confronto e discussione anche a livello istituzionale);

- **interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore maggiormente interessati all'applicazione della direttiva 2004/113/CE.** Sono stati contattati i seguenti soggetti: Comitato economico e sociale europeo, Commissione europea, Parlamento europeo, Ministero dello sviluppo economico, istituzioni di parità e pari opportunità, ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici), COVIP (Commissione vigilanza sui fondi pensione), Ordine nazionale degli attuari, Consiglio nazionale degli attuari, AIBA (Associazione italiana *broker* di assicurazione e riassicurazione), IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

- **assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi mediante studio del caso e predisposizione di parere;**

- **individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.** La Relazione riferisce che le istituzioni europee hanno individuato, come settori nei quali è importante monitorare l'applicazione della parità di trattamento e intervenire con miglioramenti, i seguenti: settore assicurativo, bancario e finanziario; finanziamento alle imprese; trasporti e mobilità; spazi pubblici; servizi sanitari; economia collaborativa; tempo libero e intrattenimento. A tal proposito, la Relazione espone alcuni dati relativi a quegli ambiti che sono di competenza del Dipartimento: **finanziamenti alle imprese e accesso al credito** (in particolare, accesso delle donne imprenditrici e libere professioniste alla garanzia della sezione speciale Dipartimento pari opportunità del Fondo di garanzia per le PMI; Protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento, il MISE, l'ABI e varie associazioni di categoria per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome) e **spazi pubblici a sostegno della maternità e della cura;**

- **Doc. XCII, n. 1: Relazione sull'attività svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole nell'anno 2016**, presentata dal Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102¹. La relazione precedente, contenente i dati relativi al 2015, è stata presentata il 23 novembre 2016.

L'adempimento previsto. La suddetta disposizione prevede che l'ISMEA trasmetta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività prevista dal medesimo articolo 17 ("*Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese*") del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il contenuto della relazione 2016. La Relazione ricorda preliminarmente che, a seguito dell'incorporazione della Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l., disposta dall'articolo 1, comma 659, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), dal 1° gennaio 2016 l'ISMEA gestisce direttamente le attività di garanzia di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (garanzie dirette) e

¹ "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*".

quelle di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia sussidiaria). La Relazione provvede poi a fornire i dati relativi all'anno 2016 per i due tipi di attività.

Per quanto concerne l'**attività di garanzia diretta** - dopo aver ricordato che nel quarto trimestre del 2016, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193², la garanzia ISMEA è stata estesa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo, a tutte le imprese agricole, nel limite di spesa di 30 milioni di euro - la Relazione, tra l'altro, fornisce dati in materia di: patrimonio impegnato e somme ancora disponibili per i futuri rilasci; richieste pervenute; garanzie in essere; segnalazioni di inadempimento; richieste di escussione della garanzia. La Relazione si sofferma poi: sulla garanzia di portafoglio (*tranché cover*), ricordando, tra l'altro, che nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo testo delle Istruzioni applicative dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 marzo 2011³; sugli stanziamenti dei tre fondi recanti risorse per l'abbattimento del costo della commissione di garanzia, istituiti alla luce delle convenzioni del 2011 tra ISMEA e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riguardanti la gestione delle attività per favorire l'accesso al credito delle imprese giovanili, delle imprese operanti nel settore olivicolo-oleario e di quelle operanti nel settore della zootecnia; sugli accordi PSR 2007-2013 e sull'accordo definito con la regione Sardegna al di fuori dei PSR.

Per quanto riguarda l'**attività di garanzia sussidiaria**, la Relazione, tra l'altro, fornisce dati in materia di: nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria; ammontare delle commissioni per garanzia sussidiaria incassate dall'ISMEA; garanzie liquidate; rapporto tra le commissioni incassate e le perdite liquidate; entità dei recuperi successivi alla liquidazione della perdita; valore della massa garantita (impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio).

² "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

³ "Criteri e modalità applicative per le prestazioni di garanzie", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2011.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto concerne le nuove relazioni alle Camere previste da disposizioni normative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel mese di giugno 2018, - oltre alle relazioni previste dalle leggi di conversione dei decreti-legge n. 30 del 2018 (ARERA) e n. 38 del 2018 (Alitalia), riportate nelle tabelle allegate - si segnala che l'articolo 14 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*", prevede che l'AGEA presenti annualmente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. La disposizione in questione riproduce il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165⁴, che è stato contestualmente abrogato dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2018. L'ultima relazione sull'attività svolta dall'AGEA trasmessa alle Camere sulla base del riferimento normativo ora abrogato risale al 2012 e riguarda gli anni 2007-2011 (Doc. CLXXXVI, n. 2, della XVI legislatura).

Si ricorda, inoltre, che il nuovo regolamento sul dibattito pubblico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, "*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*") prevede che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico presenti al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio da essa svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito pubblico e suggerendo soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

⁴ "*Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

Si segnala, infine, che, secondo quanto riportato nel [Doc. CCVI, n. 1, Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa \(CRI\)](#), relativa al secondo semestre del 2017, presentata dal Ministro della salute il 1° giugno 2018, la medesima relazione è l'ultima prodotta ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178⁵.

Tale disposizione prevede che *"Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto"* e, secondo quanto affermato nella relazione in questione, il venir meno dell'obbligo informativo discende dal fatto che il 31 dicembre 2017 si è completato il percorso di riorganizzazione dell'ESACRI (Ente strumentale alle Croce Rossa Italiana) e dal 1° gennaio 2018 ha preso avvio la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente.

⁵ "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A) RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXIII, n. 1	L. 246/2005 art. 14 co. 10	Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) <i>(anno 2017)</i>	30/05/2018 12/06/2018 n. 10	1 ^a	Annuale 30 aprile
Doc. CLIX, n. 1	D.LGS. 198/2006 art. 55- <i>novies</i> co. 2, lett. f)	Applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura <i>(anno 2017)</i>	22/05/2018 05/06/2018 n. 9	1 ^a	Annuale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 2	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2017)</i> ⁶	31/05/2018 12/06/2018 n. 10	11 ^a	Annuale 15 giugno

⁶ L'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCVI, n. 1	D.LGS. 178/2012 art. 8 co. 5	Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) <i>(30 giugno - 31 dicembre 2017)</i>	01/06/2018 12/06/2018 n. 10	12 ^a	Semestrale 31 dicembre

B) RELAZIONI NON GOVERNATIVE

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Banca d'Italia	Doc. CXCVIII, n. 1 - Atto n. 19	L. 262/2005 art. 19 co. 4	Relazione sull'attività svolta e Relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle conclusioni finali del Governatore, del bilancio della Banca d'Italia e del rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione <i>(anno 2017)</i>	29/05/2018 12/06/2018 n. 10	5 ^a 6 ^a	Annuale 30 giugno

parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -
GARANTE DEL CONTRIBUENTE⁷**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Provincia autonoma di Trento	Atto n. 15	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2017)	15/05/2018 05/06/2018 n. 9	6 ^a	Annuale
Abruzzo	Atto n. 16	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2017)	17/05/2018 05/06/2018 n. 9	6 ^a	Annuale

⁷ Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare	Doc. XCII, n. 1	D.LGS. 102/2004 art. 17 co. 5-ter	Attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (Anno 2016)	30/05/2018 12/06/2018 n. 10	9 ^a 10 ^a	Annuale

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	Doc. CCXXIX, n. 1	L. 936/1986 art. 10-bis co. 1, lett. a)	Relazione sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini (anno 2017)	24/05/2018 19/06/2018 n. 12	1 ^a 2 ^a 7 ^a 10 ^a 12 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissione nazionale per il dibattito pubblico ⁸	D.P.C.M. 76/2018 art. 4, comma 6, lett. e)	Relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio sul corretto svolgimento delle procedure di dibattito pubblico, sul rispetto della partecipazione del pubblico e sulla necessaria informazione durante la procedura	Biennale 30 giugno

⁸ La Commissione nazionale per il dibattito pubblico dovrà essere istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto n. 76 del 2018 (e dunque entro l'8 settembre 2018).

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)	D.L. 30/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2018 art. 1, co. 1- <i>bis</i>	Relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Autorità	Ogni 45 giorni fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Autorità
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.	D.L. 38/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2018 art. 1, co. 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>	Relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione ⁹	Entro il 1° agosto 2018
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.	D.L. 38/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2018 art. 1, co. 1- <i>ter</i>	Relazione conclusiva dei commissari straordinari	Entro il 31 ottobre 2018

⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che nella relazione predisposta dai commissari straordinari siano in particolare evidenziati i dati riferiti: a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di *leasing* e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti; b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, sia antecedenti che successivi all'andamento straordinario, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa; c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni; d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. La relazione deve dare conto anche delle attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 38/2018 e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.